



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

LAURA	TRICOMI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
SILVIA	VITRO'	Consigliere
LAURA	SCALIA	Consigliere

Separazione
coniugale; affido
condiviso di minore;
spese straordinarie;
natura.

Ud. 17/12/2025 CC

R.G.N. 27049/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27049/2024 proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

██████████, rappres. e difesa dall'avv. Domenico
Tambasco, per procura speciale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n.66/24, emessa dalla Corte d'Appello di Trento,
pubblicata in data 20.05.2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con sentenza del 2023 il Tribunale di Trento, nel pronunciare la separazione dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], con addebito al primo, disponeva l'affido condiviso del figlio unico, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre l'assegno di mantenimento di euro 850,00 a favore del figlio.

Con sentenza del 20.05.2024, la Corte territoriale rigettava l'appello del [REDACTED], osservando che: era da condividere la statuizione sull'addebito, comprovata dalle varie prove testimoniali e documenti acquisiti, e quella sul collocamento prevalente del figlio presso la madre, con la quale aveva sempre vissuto, fino all'età di 10 anni, considerando la variabilità del luogo di lavoro del padre; l'assegno di mantenimento era proporzionato al reddito del marito, idoneo, con il concorso della madre, ad assicurare al figlio lo stesso tenore di vita goduto al tempo dell'unità della famiglia.

[REDACTED] [REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria, nel quale è formulato ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata è censurata per la violazione degli artt. 9, c.3, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che prevedono il collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori in assenza di gravi motivi ostativi e 337 *bis* c.c. che impone al giudice di valutare prioritariamente il collocamento paritario presso entrambi i genitori nell'interesse del minore stesso.



Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, per non aver la Corte d'Appello preso in considerazione il fatto - rilevante ai fini del collocamento paritario - che il minore non trascorresse gran parte del tempo con la madre bensì con la *baby sitter* anche durante le ore serali quando la genitrice usciva per cene ed eventi, negando il collocamento paritario del figlio presso i genitori, ritenendo maggiormente rispondente all'interesse del minore una sua maggiore frequentazione con la stessa la *baby sitter* piuttosto che con il padre stesso, nonostante egli si fosse reso disponibile.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 316 *bis* c.c., per aver la Corte d'appello, stabilendo in capo al ricorrente un assegno di mantenimento di €850 mensili, violato il principio di proporzionalità ritenendo che il padre non avesse avuto un decremento economico e non tenendo in debita considerazione il canone di locazione da lui corrisposto mensilmente e le spese straordinarie.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 316 *bis* c.c. per aver la sentenza impugnata, in violazione del principio di proporzionalità, compreso le ingenti spese mensili che la madre corrispondeva alla *baby sitter* tra le spese straordinarie che il padre era tenuto a corrispondere senza preventivo accordo, spese che invece andavano ricomprese nell'assegno di mantenimento presentando le stesse natura ordinaria e, per ammissione delle parti, preesistenti nell'organizzazione della famiglia ben prima della separazione.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché tendono al riesame dei fatti circa la decisione di collocamento prevalente del minore presso la madre, nell'ambito dell'affido condiviso.



Invero, il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass., n. 21054/2022; n. 18087/2016).

Al riguardo, il ricorrente lamenta che il collocamento prevalente presso la madre non sarebbe rispondente all'interesse del minore, in quanto quest'ultimo trascorrerebbe, a suo dire, la maggior parte del tempo con la *baby-sitter*.

Ora, tale critica non attinge la *ratio decidendi*, sul collocamento prevalente del figlio presso la madre, con la quale il minore aveva sempre vissuto, fino all'età di 10 anni, argomentando sulla variabilità del luogo di lavoro del padre.

Il terzo motivo è inammissibile perché, anzitutto, non attinge la *ratio decidendi*. Al riguardo, va osservato che la Corte d'appello, nel confermare l'assegno di mantenimento di euro 850,00 mensile a favore del figlio, a carico del ricorrente, ha affermato che, nonostante il mutamento occupazionale, il ricorrente non aveva subito alcun significativo deterioramento economico.

Ora, la doglianza in questione non è pertinente alla citata motivazione, essendo invece incentrata sulla diversa questione della comparazione del reddito del ricorrente con quello della controricorrente.

Inoltre, il motivo è comunque diretto al riesame dei fatti circa la questione dell'adeguatezza dell'importo del mantenimento del minore al reddito del ricorrente, quantunque ridotto a seguito del citato mutamento occupazionale.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto a suscitare un diverso apprezzamento dei fatti e a provocarne una diversa interpretazione circa la classificazione della spesa relativa alla



baby-sitter quale spesa straordinaria che non richiedeva il preventivo accordo.

La critica in esame prospetta una diversa caratterizzazione della spesa in questione, di carattere ordinario perché, in sostanza, riguarderebbe anche le spese per le pulizie domestiche e non solo la cura del figlio.

Ora, in tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza (Cass., n. 19532/2023).

E' stato altresì rilevato, in particolare, che in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento (Cass., n. 379/2021).

Al riguardo, la Corte d'appello ha premesso che la spesa in questione afferiva all'organizzazione della vita familiare, quanto alla gestione del minore, e non dipendeva dalla separazione coniugale, ed ha



motivatamente ritenuto che non richiedeva preventiva autorizzazione; ha, inoltre, ritenuto che includerla nell'ammontare dell'assegno posto a carico del padre contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 *bis* c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento del figlio potendo ciò recargli un pregiudizio, trattandosi di esborsi destinati ai bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, integravano l'assegno di mantenimento.

Il motivo è dunque diretto a sovvertire la qualificazione come straordinaria della spesa, con argomentazioni del tutto afferenti al merito dei fatti.

Quanto al ricorso incidentale, va osservato che esso contiene una querela di falso, in via incidentale, ex art. 221, c.1, cpc- fondata su allegata perizia grafologica- avente ad oggetto l'attestazione di autenticità effettuata dall'avv. [REDACTED] con riferimento alla firma riferita a [REDACTED] apposta sulla procura speciale ex art. 365 cpc, in data 11.12.2024, in calce al ricorso per cassazione notificato in data 13.12.2024, deducendone la non autenticità.

Premessa l'ammissibilità di tale querela di falso, proponibile nel giudizio di cassazione solo qualora riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre è improponibile qualora investa atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice di merito (Cass., n. 8377/2018), il collegio ritiene che il ricorso incidentale sia da ritenere assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale, in virtù della ragione più liquida, in quanto tale statuizione priva di qualunque concreto interesse l'impugnazione, diretta in sostanza a rendere lo stesso ricorso principale improduttivo di effetti.

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2025.

Il Presidente

Dott.sa Laura Tricomi

